

Il valore della Costituzione

*L'attualità della carta costituzionale del '47:
uno strumento essenziale
di tutela delle minoranze*

di Cecilia Assanti

Il divieto delle discriminazioni

Nel testo della Costituzione approvato dalla Commissione dei 75, presentato all'Assemblea costituente dal Presidente Ruini il 31 gennaio 1947, non era inserito l'attuale articolo 6 che impegna la Repubblica a tutelare le minoranze linguistiche con apposite norme. Era stata fatta una scelta diversa: di includere disposizioni apposite negli statuti speciali delle Regioni, nella convinzione di potenziare così l'aderenza alle specificità locali e di ottenere un più spiccato carattere operativo; di fissare principi generali assistiti dalla onnicomprensività, cioè tali da investire anche minoranze che siano tali per la lingua. Tali principi già contenevano, in effetti, elementi rivolti ad assicurare il pieno sviluppo delle persone che davano grande risalto alle formazioni sociali ed ai gruppi.

È d'obbligo ricordare il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di lingua, oltre che di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (si tratta della nota eguaglianza formale). Il peso accentuato delle formazioni sociali ed il divieto delle discriminazioni trovano, poi, una chiave di lettura essenziale nella configurazione del diritto-dovere alla occupazione come strumento che deve consentire, secondo le proprie capacità e la propria scelta, un'attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società nel quadro della direttiva di fondo dell'eguaglianza sostanziale. Quando si attribuisce, come conferma ora l'art. 3, II comma, della Costituzione, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che "limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", si copre anche il problema della

Per una crescita pluralistica

diversità di lingua.

Si deve riconoscere volentieri che la soluzione proposta dai 75 era già forte perché esprimeva un disegno che oltrepassava la fase, pur positiva, della tutela delle minoranze etniche, per esprimere una linea di crescita, di sviluppo di una società pluralistica anche nelle nazionalità, nelle lingue, nelle culture. E nello stesso tempo le regole dell'uguaglianza apparivano adatte ad evitare sia enfattizzazioni sia appiattimenti non giustificati razionalmente in conformità dei principi costituzionali: ad esempio tra minoranze determinate dal tracciato dei confini ed altri gruppi linguistici. Complessivamente era stata recepita la tendenza maturata tra le due guerre a superare la prevalenza del dato della nazionalità per ragionare su momenti di equilibrio tra garanzia delle capacità espressive individuali e valorizzazione della cultura del gruppo etnico che diventa gradualmente un punto di riferimento in quanto alla sua base vi è la diversità della lingua.

Una convergenza profonda

La sistemazione così adottata era stata resa possibile da una concorde valutazione delle forze che si ritrovarono nell'unità antifascista. Non a caso Ruini poté e volle dichiarare proprio con riguardo alle disposizioni fondamentali, letteralmente: "Nello sforzo di conquistare stabilmente la libertà e di ancorarla ad una sfera di valori più alti, convergono correnti profonde: dalle democratiche fedeli agli 'immortali principi' e dalle liberali che invocano la 'religione della libertà' alla grande ispirazione cristiana che rivendica a sé la fonte eterna di quei principi ed all'impulso di rinnovamento che muove dal Manifesto dei comunisti e che, per combattere lo sfruttamento di una classe da parte di un'altra, risale alla liberazione dell'uomo dal gico dell'uomo (e, cioè ai suoi inalienabili diritti)".

La nascita dell'art. 6

Tuttavia nel corso della prima parte dell'anno 1947 sul tema delle minoranze linguistiche agirono le spinte contraddittorie che venivano dalle diverse realtà delle varie Regioni di confine. Ci fu allora il tentativo di sopprimere la previsione degli statuti regionali speciali e di sostituirla con la prima formulazione di quello che sarebbe stato l'attuale articolo 6 della Costituzione: determinando il rischio di un appiattimento eccessivo degli interventi sulla diversità di lingua come elemento troppo generico una volta datogli peso centrale ma in assenza immediata di strumenti operativi. Tra il giorno 1 luglio (data della presentazione della formula) ed il 22 luglio (giorno della votazione) le forze alle quali Ruini si era puntualmente richiamato riuscirono a trovare un ulteriore momento di decisiva convergenza e fu così varato un assetto addirittura migliorativo rispetto a quello prospettato per primo: si decise di mantenere le previsioni degli statuti regionali e tra i principi fondamentali venne incluso l'art.6. Una recente testimonianza del clima nel quale maturò la soluzione si trova bene in una pubblicazione dell'anno 1983 che

**La difficile
applicazione
dei principi
costituzionali**

raccoglie, a cura dell'Associazione stampa parlamentare, le voci dei protagonisti: da allora, per come si espressero nel vivo della vicenda, ai nostri giorni, per come la ricordano e ne danno testimonianza (con le parole di Pertini, di De Gasperi, di Togliatti, di Nenni di Saragat, di Ruini, di Jotti e tanti altri). In tempi di dibattito sulla necessità di riforme istituzionali che potrebbero o dovrebbero toccare anche la Costituzione le riflessioni sui principi fondamentali ne dimostrano il carattere essenziale ed attuale: indicano, cioè, che si può arricchirli ma che non si deve né snaturarli né ridurli. Diversa può essere la valutazione delle parti strumentali, cioè di un ammodernamento dei mezzi per dare effettiva e concreta realizzazione alla parte fondamentale di una carta costituzionale come la nostra. Ed è facile vedere come non si possa murare in meglio senza una rinnovata tensione unitaria tra le grandi forze operanti nel Paese. Il lungo filo della storia dimostra che le riforme istituzionali potranno anche oggi segnare soltanto così un avanzamento. Nel testo conclusivo e vigente della Costituzione è uscito rinsaldato sul tema che ci interessa lo schema originario: le nazionalità sono sede di piena espressione degli individui e concorrono, nell'ambito del rilievo dei gruppi linguistici, al progresso della società della quale sono un elemento di arricchimento. Lo statuto della nostra Regione recepisce queste indicazioni già letteralmente dato che afferma la parità dei cittadini a prescindere dalla lingua, con la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali.

È riconoscimento diffuso che il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali e statutarie non è soddisfacente ed anzi è tra quelli arretrati in generale oltre che da noi. Va accolta, dunque, come un significativo momento di positiva crescita la traduzione in lingua slovena della nostra Costituzione⁽¹⁾. Nel suo altissimo rilievo essa è strumento elementare di partecipazione e di comune presenza nelle istituzioni, nella loro difesa, nel loro rinnovamento.

(1) La Costituzione della Repubblica Italiana con testo bilingue (italiano-sloveno) è stata pubblicata per la prima volta dal Centro Culturale Pubblico Polivalente nell'84; si avvale della traduzione di Marijan Bajc e di un corredo iconografico di Giuseppe Zigaina.


Reportage Trieste di Mario Magajna




Trieste, Riva 3 novembre, 2.11.1951

Mario Magajna è nato il 12 ottobre 1916 a Trieste. Conseguita la licenza media si impiega prima presso la Fotoradiottica, durante la guerra invece lavora presso il reparto di radiologia dell'ospedale di Trieste. Dal 1943 milita nel Fronte di liberazione nazionale sloveno anche come fotografo. Nel novembre del 1945 diventa fotografo del "Primorski dnevnik" dove presta la sua opera per tutto il dopoguerra fino al pensionamento.

In tutti questi anni (1945-1980) sono state pubblicate sul quotidiano sloveno di Trieste ben trecentomila fotografie di Mario Magajna. Una compiuta selezione di questo vasto materiale, importante sia per il suo valore storiografico che iconografico, è uscita in veste monografica per i tipi dell'Editoriale Stampa Triestina con il titolo *Trieste in bianco e nero*.




Varo della motonave "Victoria". Trieste, 18.9.1951



Trieste, Piazza Unità. 3.5.1945



Esercito jugoslavo a Trieste. 2.5.1945



Trieste, Piazza Unità, 3.5.1945



Trieste, via delle Torri. 2.5.1945




Trieste, 1° maggio 1945 a Piazza S. Giacomo



1° maggio 1945 a Piazza S. Giacomo a Trieste




Jugoslavi e neozelandesi a Trieste. 2.5.1945



Parata dell'esercito americano. Piazza Unità, 19.5.1951



L'ammiraglio Montbatten a Trieste, 30.6.1952



Parata della Polizia civile a Montebello. Trieste, 10.10.1953



Celebrazione pomeridiana del 1° maggio allo Stadio 1° maggio. Trieste, 1.5.1950



Dimostrazioni contro gli inglesi da parte degli italiani irredentisti in Piazza Goldoni



Dimostrazione contro gli inglesi da parte degli italiani irredentisti. Trieste, 5.11.1953



Posto di blocco presso San Giovanni del Timavo tra l'Italia e la zona A. 17.9.1954




Ritorno dell'Italia a Trieste. Manifestazione in piazza Unità. Trieste, 26.10.1954



L'On. Mario Scelba a Trieste, sul balcone del municipio. Gli è accanto il sindaco ing. Gianni Bartoli.
Trieste, 4.11.1954



Il Maresciallo Tito e Edward Kardelj a Capodistria, 21.11.1954



Sulla strada provinciale per Trieste. 22.10.1953



Bora a Trieste



Rappresentazione di "Filomena Marturano" della Compagnia del Teatro sloveno di Trieste. 19.5.1955